



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 120 del 24/09/2002

COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO (Foggia)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 149 del 31.7.92

CITTA' DI SAN NICANDRO GARGANICO

PROVINCIA DI FOGGIA

IL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONI N. 12 E 13 DEL 19.8.2002 RISPETTIVAMENTE HA MODIFICATO L'ART. 12 ED HA INTEGRATO CON L'AGGIUNTA DELL' ART. 37-BIS LO STATUTO COMUNALE, APPROVATO CON DELIBERAZIONI N. 83 DEL 25.10.1999 E N. 91 DEL 14.12.1999, COME SEGUE:

"Art. 12

(Vicepresidenti)

- 1) Il Consiglio Comunale, immediatamente dopo l'elezione del Presidente, con votazione Palese ed a maggioranza dei voti espressi, procede alla nomina di n. 2 Vicepresidenti. In caso di parità di voti risulterà eletto il Consigliere che ha riportato la cifra elettorale più alta.
- 2) In caso di assenza o impedimento del Presidente, il consiglio comunale è presieduto dal Vicepresidente che ha ottenuto la cifra individuale più alta se presenti entrambi, o dal Vicepresidente presente, in caso di assenza dell'altro Vicepresidente (oltre al Presidente).
- 3) Al Vicepresidente, quando esercita le funzioni di Presidente, spettano tutte le prerogative riservate a quest'ultimo.

"Art. 37-bis

(Statuto dei diritti del contribuente)

- 1) Gli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla L. 212 del 27.07.00, in tema di "disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
- 2) Per quanto compatibili, i principi indicati al comma 1 devono essere: osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune".

